

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 350/36/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in questa Commissione Tributaria il 19/01/2011, Be. Ra., rappresentata e difesa dalla dr.ssa Maria Paola Cassaro, impugnava la cartella di pagamento n° 08520100045465500 per imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni e interessi per complessive € 17.815,37, per revoca agevolazioni fiscali prima casa.

La ricorrente dopo un'ampia premessa eccepisce;

- 1) Errata notifica dell'avviso di liquidazione, in particolare, deduce che già da due mesi prima della notifica dell'avviso di accertamento la ricorrente aveva trasferito la residenza sempre in Piacenza da Viale dei Mille n°3 a Via Alberoni n°143.
- 2) Prescrizione termini di notifica degli avvisi di liquidazione, in quanto il termine di decadenza applicabile è quello triennale e non decennale.

Conclude la ricorrente per la nullità o l'annullamento della cartella impugnata.

L'ufficio ritualmente costituitosi ha dedotto per il rigetto del ricorso precisando la corretta notifica effettuata a Piacenza Via dei Mille n°3, inoltre, nel caso di specie il termine di prescrizione triennale decorre dall'anno successivo alla vendita dell'immobile acquistato con agevolazioni, in Milano Via Boncompagni n°2, in quanto, la contribuente, per poter usufruire ulteriormente del beneficio prima casa avrebbe dovuto acquisire entro un anno dalla vendita altro immobile da adibire a prima casa.

All'odierna pubblica udienza è presente il rappresentante dell'ufficio che si riporta alle proprie deduzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminati gli atti osserva quanto segue.

Dalla copia della relata di notifica relative all'avviso di liquidazione prodotto in atti dall'ufficio, risulta che il messo notificatore ha correttamente provveduto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. stante l'irreperibilità della ricorrente in Via dei Mille n°3°, la citata notifica fa fede fino a querela di falso.

Non risulta in atti che la ricorrente a abbia mai comunicato tempestivamente il proprio cambio di residenza all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la decadenza, triennale nel caso di specie, non decorre dalla data dell'atto registrato, bensì dal momento in cui l'ufficio viene a conseguenza della perdita del trattamento agevolato.

In materia si è già espresso il giudice di legittimità statuendo che "la decadenza dei benefici non decorre a far data dall'alienazione dell'immobile ma a far tempo di un anno dalla data di registrazione del secondo atto di compravendita, con la conseguenza che l'avviso di accertamento dell'Amministrazione deve ritenersi tempestivo, qualora posto in essere entro il termine triennale di decadenza ex art. 76 DPR 24/4/86 n°131, che decorre dalla scadenza del predetto atto (cass. 288801 del 9/12/2008) del 9/12/2008)

Rilevato infine, che la ricorrente non ha minimamente contestato nel merito la controversia, la cartella impugnata, va confermata integralmente. Visto l'art. 15 DLgs 546/92, Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.400,00 di cui € 290,00 per diritti.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.400, 00 di cui €290,00 per diritti.